



Fondo di Garanzia
dei Depositanti

Statuto

Ecra



Fondo di Garanzia
dei Depositanti

Statuto

Ecra

Indice

Articolo 1 – Costituzione, sede, durata	9
Articolo 2 - Scopo	10
Articolo 3 - Interventi	10
Articolo 4 – Valutazione preventiva degli interventi	10
Articolo 5 – Mezzi per l’attuazione degli interventi	11
Articolo 6 – Partecipazione al Fondo e soggetti garantiti	11
Articolo 7 – Effetti dell’inadempimento agli obblighi statutari	13
Articolo 8 – Monitoraggio delle Consorziato	14
Articolo 9 – Articolazioni territoriali del Fondo	15
Articolo 10 – Cessazione della partecipazione	15
Articolo 11 - Recesso	15
Articolo 12 - Esclusione	17
Articolo 13 - Organi	18
Articolo 14 – Competenze dell’Assemblea	18

Articolo 15 – Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea	19
Articolo 16 – Consiglio: composizione e durata in carica	21
Articolo 17 – Competenze del Consiglio	22
Articolo 18 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio	24
Articolo 19 – Collegio Sindacale	25
Articolo 20 - Presidente	25
Articolo 21 - Direzione	26
Articolo 22 – Spese di funzionamento	26
Articolo 23 – Ruolo del Fondo nell'effettuazione degli interventi	27
Articolo 24 – Modalità di somministrazione dei mezzi	27
Articolo 25 – Ammontare dei mezzi	28
Articolo 26 – Meccanismo di reintegro dei mezzi	29
Articolo 27 – Contribuzioni straordinarie	30
Articolo 28 – Prove di resistenza	31
Articolo 29 – Rendiconto di gestione	32
Articolo 30 – Attribuzione dei proventi degli interventi	32
Articolo 31 - Determinazione delle quote di contribuzione alle spese di funzionamento	33
Articolo 32 – Rimborso dei depositanti: modalità ed esclusioni	34
Articolo 33 – Interventi in operazioni di cessione di attività e passività	38

Articolo 34 – Interventi in caso di risoluzione	38
Articolo 35 – Interventi integrativi di sostegno	40
Articolo 36 – Comunicazione dei dati e segreto professionale	42
Articolo 37 – Esercizio e bilancio annuale	43
Articolo 38 – Comunicazione della partecipazione al Fondo	43
Articolo 39 – Concessione di prestiti tra sistemi di garanzia dei depositanti	44
Articolo 40 – Informazioni da fornire ai depositanti	45
Articolo 41 – Consorziati in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa	46
Articolo 42 – Clausola compromissoria	46
Articolo 43 – Obblighi informativi del Fondo	47

Statuto

Articolo I

Costituzione, sede e durata

1. Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (di seguito Fondo o FGD) è un Consorzio di diritto privato, con sede in Roma e persegue le finalità di cui al successivo art. 2. Ad esso partecipano le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane (d'ora in avanti BCC-CR), l' Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, le Casse Centrali delle province di Trento e Bolzano e le Banche costituite in forma di Società per azioni, nelle quali la maggioranza del capitale sia posseduta direttamente o indirettamente da BCC-CR. Possono altresì aderire le succursali di Banche Cooperative extracomunitarie autorizzate in Italia che si ispirino ai principi della cooperazione di credito, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito della copertura, nonché le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia del Paese di appartenenza.

2. L'attività e l'organizzazione del Fondo sono disciplinate: dal presente Statuto deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, subordinatamente all' approvazione della Banca d'Italia, nonché dall'Appendice Tecnica e dagli eventuali ulteriori documenti ad essa collegati deliberati dal Consiglio.

3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Ogni determinazione relativa alla durata e allo scioglimento del Fondo è previamente sottoposta alle valutazioni della Banca d'Italia.

Articolo 2

Scopo

1. Scopo del Fondo è la tutela dei depositanti delle Banche ad esso Consorziato, in osservanza delle previsioni di legge ed in conformità con i principi della mutualità nonché nello spirito della cooperazione di credito.

Articolo 3

Interventi

1. Il Fondo interviene, nei limiti e con le modalità di quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1 bis del Testo Unico Bancario (d'ora in avanti T.U.B.):

- a) nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle Banche consorziate e, nel caso di succursali di Banche di Credito Cooperativo comunitarie, qualora sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
- b) in caso di risoluzione di Banche consorziate;
- c) in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
- d) per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di una Consorziata.

Articolo 4

Valutazione preventiva degli interventi

1. Tutti gli interventi di cui agli artt. 32, 33, 34 e 35 sono condizionati alla previa valutazione e deliberazione degli organi del Fondo, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente

Statuto. Le Consorziato e i depositanti non potranno esercitare nei confronti del Fondo alcuna azione per pretendere gli interventi medesimi.

Articolo 5

Mezzi per l'attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione di tutti i suoi interventi, il Fondo si avvale di risorse finanziarie disponibili, o d'ora in avanti anche "mezzi", a tal fine somministrati dalle Banche consorziate, ai sensi dei successivi artt. 24, 25, 26 e 27, anche nella forma di finanziamento, o sotto forma di eventuali impegni di pagamento, secondo le modalità regolate nell'Appendice Tecnica ed entro i limiti di cui all'art. 96.2, comma 1 del TUB.

2. Gli interventi del Fondo, in qualunque forma attuati, lasciano impregiudicate le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei componenti degli Organi dell'azienda e degli altri responsabili dei danni arrecati all'azienda stessa e ai creditori nonché le azioni comunque dirette alla tutela del patrimonio dell'azienda.

Articolo 6

Partecipazione al Fondo e soggetti garantiti

1. Al Fondo partecipano le Banche di cui all'art. 1 del presente Statuto.

2. Per effetto della partecipazione al Fondo, le Consorziato sono tenute all'osservanza di tutte le disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e l'attività, oltre che delle disposizioni di cui al presente Statuto e all'Appendice Tecnica, nonché di tutte le deliberazioni del Consiglio, assunte in conformità allo Statuto.

3. Il Fondo ha diritto di partecipazione e di intervento, con un proprio rappresentante nelle assemblee delle Consorziatoe destinatarie di interventi ancora in corso, per gli aspetti delle situazioni aziendali inerenti agli interventi stessi. A tal fine, le Consorziatoe, contestualmente alla convocazione dell'assemblea ai sensi di Statuto, inviano al Fondo apposita comunicazione con indicazione dell'ordine del giorno e di ogni altro elemento utile a consentire la partecipazione.

4. Le modalità di adesione al Fondo sono disciplinate nei termini di seguito indicati:

a) le Banche di nuova costituzione aventi sede in Italia e le succursali di Banche di Credito Cooperativo extracomunitarie allegano alla domanda di adesione al Fondo copia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria;

b) le succursali di Banche Cooperative comunitarie allegano alla domanda di adesione al Fondo:

1. attestato di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 13 del T.U.B.;

2. statuto e regolamento del sistema di garanzia dello Stato di appartenenza, al fine di identificare la portata della tutela fornita ai depositanti;

3. i bilanci degli ultimi due esercizi;

4. le segnalazioni relative alla composizione della direzione della succursale.

c) Gli effetti dell'adesione al Fondo decorrono:

1. per i soggetti di cui al punto a) del presente comma, dalla data di iscrizione al citato albo;

2. per gli altri soggetti, dalla data della delibera assunta dal Consiglio ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a).

5. Il Fondo garantisce, nei limiti previsti dal presente Statuto e secondo le disposizioni dell'art. 96-bis, comma 1 e comma 1-bis e dell'art. 96-quater.2 del T.U.B., i depositanti delle Banche consorziate.

Il Fondo può altresì garantire i depositanti delle succursali

di Banche consorziate italiane nei Paesi extracomunitari dotati di schemi di garanzia dei depositi, ove questi non consentano l'adesione delle succursali stesse. In tal caso, la garanzia del Fondo opera nei limiti di copertura offerti dai suddetti schemi e, comunque, non oltre quelli previsti dal presente Statuto.

6. Con riguardo alla cooperazione tra il Fondo e gli altri sistemi di garanzia operanti in Paesi comunitari o extracomunitari, il Fondo procede al rimborso dei depositanti di succursali italiane di banche comunitarie o di banche extracomunitarie (quando esse partecipino ad un sistema di garanzia ritenuto equivalente ai sensi del precedente comma 1), operando per conto del sistema di garanzia del Paese di origine. Ciò implica che il Fondo riceve le istruzioni e le risorse finanziarie da quest'ultimo per effettuare il rimborso, essendo inoltre indennizzato per le spese sostenute. Il procedimento opposto si applica qualora il sistema di garanzia del Paese ospitante sia chiamato a rimborsare i depositanti di una succursale stabilita da una Consorziata nel Paese medesimo.

7. Le modalità operative attraverso cui il Fondo si relaziona con i sistemi di garanzia ubicati in altri paesi sono regolate attraverso apposite convenzioni definite a seconda dei casi su base bilaterale o multilaterale alle quali il Fondo può aderire previa valutazione e delibera del Consiglio.

Articolo 7

Effetti dell'inadempimento agli obblighi statutari

1. Qualora una Consorziata si sia resa inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Fondo, ed in particolare:

a) alle richieste di superamento o rimozione delle criticità riscontrate con le modalità stabilite nell'Appendice Tecnica;

b) al pagamento delle contribuzioni e alla segnalazione dei dati;

- c) alla pubblicità della partecipazione al Fondo;
 essa, con delibera del Consiglio e dopo essere stata sentita, può essere assoggettata a una o più delle seguenti misure:
- sospensione dal diritto di voto in Assemblea;
 - decadenza dei suoi esponenti dalle cariche nel Consiglio e nel Collegio Sindacale;
 - penalità di carattere pecuniario secondo le previsioni contenute nell'Appendice Tecnica, da destinare a copertura delle spese di funzionamento del Fondo;
 - esclusione, nei casi di eccezionale gravità ed entro i limiti e con le modalità di cui al successivo art. 12.

2. Il Consigliere, cessato dalla carica per decadenza ai sensi del presente articolo, è sostituito per cooptazione in conformità al successivo art. 16, terzo comma, ed il membro del Collegio Sindacale, cessato dalla carica per la stessa ragione, è sostituito fino alla prossima Assemblea dal Sindaco supplente più anziano.

3. Il Fondo dà comunicazione alla Banca d'Italia delle iniziative intraprese.

Articolo 8

Monitoraggio delle Consorziato

1. Il Consiglio del Fondo delibera, con cadenza almeno annuale, i criteri di selezione delle Consorziato nell'ambito dell'attività di monitoraggio, in coerenza con le risultanze del sistema di analisi del rischio e degli ulteriori elementi di valutazione definiti nell'Appendice Tecnica.

2. La Consorziato selezionata dal Fondo è tenuta a fornire senza indugio al Fondo stesso tutte le informazioni richieste, per un efficace svolgimento dei necessari approfondimenti.

Articolo 9

Articolazioni territoriali del Fondo

1. Le articolazioni territoriali del Fondo sono gli enti federativi che aderiscono alla Federcasse e che prestano varie forme di servizi alle banche di credito cooperativo ad essi associate; esse assolvono ai propri compiti sulla base di apposita convenzione con il Fondo medesimo, si coordinano con esso per la programmazione dei piani annuali di revisione delle aziende ad esse aderenti e comunicano allo stesso le notizie e i dati relativi alle medesime Banche di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività, in funzione del migliore espletamento dei compiti istituzionali del Fondo.

3. Nell'espletamento delle loro funzioni per conto del Fondo, ai rappresentanti e ai collaboratori delle articolazioni territoriali del Fondo si applica il comma 3 dell'art. 36.

Articolo 10

Cessazione della partecipazione

1. La partecipazione al Fondo cessa per recesso o esclusione.

Articolo 11

Recesso

1. Ogni Consorziato può recedere dal Fondo dando un preavviso di sei mesi, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata al Fondo medesimo e, contestualmente, alla Banca d'Italia.

2. Il recesso diventa efficace al termine del periodo di preavviso e di esso la Banca recedente è tenuta a dare notizia ai

depositanti e al pubblico contestualmente all'invio al Fondo della comunicazione di cui al comma precedente.

3. In pendenza del termine di cui al primo comma, restano fermi per la Consorziata recedente tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo, che, dal canto proprio, garantisce i depositanti, nei limiti previsti dal presente Statuto, anche per i depositi effettuati fino alla data di efficacia del recesso.

4. Resta fermo l'obbligo, per la Consorziata che receda dal Fondo, di aderire ad altro sistema di garanzia ai sensi degli artt. 96-quater.3 e 96 quater, comma 4 del T.U.B.. Al momento dell'adesione della banca al nuovo sistema, il Fondo trasferisce ad esso i contributi ricevuti dalla banca nei 12 mesi precedenti, fatta eccezione per i contributi straordinari di cui all'art. 27. Se una banca è oggetto di una procedura di esclusione ai sensi del successivo art.12, il trasferimento dei contributi è sospeso fino alla definizione della procedura.

5. Resta fermo l'obbligo di partecipazione al Fondo per le banche di credito cooperativo fino alla data del 1° luglio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a) e dell'art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016.

6. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente, aderente al Fondo, divengono protetti da un altro sistema di garanzia, il Fondo trasferisce all'altro sistema i contributi ricevuti dalla banca cedente durante i 12 mesi precedenti, fatta eccezione per i contributi straordinari di cui all'art. 27, in proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti, esclusi i saldi temporaneamente elevati di cui all'art. 32, comma 2-bis. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di fusioni o scissioni.

Articolo 12

Esclusione

1. Qualora una Consorziata abbia posto in essere inadempimenti di eccezionale gravità agli obblighi statutari, ed in particolare con riferimento:

a) alle contribuzioni per gli interventi e le spese di funzionamento, quando l'inadempimento perduri per oltre tre mesi, malgrado l'applicazione delle misure previste dal precedente art. 7;

b) alla segnalazione dei dati, quando l'inadempimento perduri per oltre tre mesi, malgrado l'applicazione delle misure previste dal precedente art. 7;

c) alle richieste motivate di superamento o di rimozione delle criticità riscontrate con le modalità stabilite nell'Appendice Tecnica;

d) alla pubblicità della partecipazione al Fondo;

quest'ultimo, con deliberazione del Consiglio e previo assenso della Banca d'Italia, notifica l'avvio della procedura di esclusione, contestando alla Consorziata l'inadempimento e fissando il termine di sei mesi, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, per ottemperare agli obblighi statutari.

2. Se la Consorziata provvede entro il termine di cui al comma precedente, il Fondo comunica alla Consorziata l'interruzione della procedura di esclusione. In caso contrario il Fondo comunica alla Consorziata e alla Banca d'Italia l'esclusione, da cui discendono gli effetti di cui all'art. 96-quater, comma 4 del T.U.B.. In questo caso, la sospensione dei trasferimenti prevista dal precedente articolo 11, comma 4 diviene definitiva ai sensi dell'art. 96-quater.3, comma 2.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati tramite posta elettronica certificata e assumono efficacia della notifica. Della comunicazione di esclusione, la Consorziata è tenuta a dare tempestiva notizia ai depositanti secondo le

modalità indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del Titolo VI del T.U.B.

4. Nel corso della procedura di esclusione, restano fermi per le Consorziati tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al Fondo. Quest'ultimo garantisce i depositanti della Consorziata, nei limiti previsti dal presente Statuto, anche per i depositi effettuati fino alla data di efficacia del provvedimento di esclusione.

5. La procedura di esclusione delle succursali di Banche di Credito Cooperativo comunitarie viene eseguita in conformità alle disposizioni di cui all'art. 96-quater del T.U.B.

6. Non può essere iniziata o proseguita la procedura di esclusione di Consorziati sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Articolo 13

Organi

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 14

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera:

- sulla nomina dei Componenti il Consiglio, con le modalità previste dall'art. 16;
- sulla nomina dei Componenti il Collegio Sindacale;
- sui compensi dei Componenti il Consiglio e il Collegio Sindacale;

– sull'approvazione del bilancio, presentato dal Consiglio ai sensi dell'art. 37;

– sul preventivo delle spese di funzionamento per l'esercizio, sulla quota fissa di contribuzione delle Consorziati e su quella forfettaria di cui all'art. 31, comma 2;

– sulle modifiche dello Statuto, subordinatamente all'approvazione della Banca d'Italia.

Articolo 15

Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività del Fondo e ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.

1-bis. La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno dei lavori, inviato alle Consorziati per posta, posta elettronica certificata, telegramma o telefax, almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio.

3. Ogni Consorziata ha diritto al numero di voti risultante dall'applicazione del calcolo seguente: totale delle spese di funzionamento del Fondo deliberate dall'ultima Assemblea, moltiplicato per l'ultima rilevazione disponibile dell'incidenza della massa protetta di ciascuna Consorziata sul totale, diviso 520 euro.

Le eventuali cifre decimali risultanti dal calcolo sono arrotondate per eccesso all'unità.

3-bis. Le Consorziati partecipano all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di altra persona all'uopo delegata, salva la facoltà di farsi rappresentare da altra Consorziata o dall'articolazione territoriale del Fondo cui esse sono associa-

te. In tal caso, la Banca rappresentante o l'articolazione territoriale di cui sopra non può esercitare il diritto di voto per conto della rappresentata, se questa si trova nella condizione di sospensione dal diritto di voto prevista dall'art. 7, primo comma, del presente Statuto.

4. Ogni Consorziata può farsi rappresentare in ogni singola Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altra Consorziata o dalla propria articolazione territoriale di appartenenza con delega scritta; non è peraltro consentito rappresentare più di 300 voti altrui.

5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di Consorziati che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.

6. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto o di scioglimento anticipato del Fondo è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi; in ogni caso, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai presenti.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a voto palese, salvo quelle relative alla nomina delle cariche sociali, nelle quali – ove la nomina non avvenga per acclamazione – l'Assemblea delibera a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, restando eletti i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti.

8. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio.

Articolo 16

Consiglio: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio è composto da membri eletti dall'Assemblea, previa fissazione del loro numero, tra un minimo di 9 e un massimo di 13; i candidati

a) possono essere presentati dalla Federcasse e dalle articolazioni territoriali del Fondo anche sulla base di candidature avanzate da singole consorziate entro 10 giorni dalla data prevista per l'Assemblea;

b) e devono possedere i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U.B., ad eccezione del comma 3. Lettere c) ed e), e da disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia. 2. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e ne determina i compensi. Al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza del Fondo nei confronti dei terzi, anche in giudizio. 3. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione; i Consiglieri così nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea.

4. Il Consigliere decade dalla carica in caso di mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo. Se il Consigliere è esponente di una Consorziata destinataria di interventi del Fondo, decade dalla carica al momento della deliberazione dell'intervento stesso. In entrambi i casi il Consiglio provvede alla sua sostituzione, ai sensi del comma precedente.

5. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6. Alle riunioni del Consiglio assiste il Collegio Sindacale e può essere ammessa la partecipazione di soggetti terzi, in entrambi i casi senza diritto di voto.

7. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, inviato mediante

posta elettronica, telegramma o telefax, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire tramite tempestiva comunicazione, inviata con le consuete modalità almeno ventiquattro ore prima della riunione.

8. Il Consiglio nomina un Segretario. Qualora il Consiglio ritenga che, in relazione alla natura delle materie da trattare, una particolare seduta debba avere carattere riservato, le funzioni di Segretario sono assolte da uno dei Consiglieri presenti, designato dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente.

Articolo 17

Competenze del Consiglio

1. La gestione del Fondo spetta esclusivamente al Consiglio, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione del proprio scopo.

2. Il Consiglio, in particolare, delibera:

- a) sull'ammissione al Fondo, fermo quanto previsto all'art. 20, punto e);
- b) sulla esclusione dal Fondo nei casi previsti dall'art. 12;
- c) sulle misure a carico delle Consorziati ai sensi dell'art. 7;
- d) sulla relazione, sul progetto di bilancio e sul rendiconto di gestione;
- e) sul preventivo delle spese di funzionamento dell'esercizio e sulla misura forfettaria del contributo di cui all'art. 31 comma 2, da sottoporre all'Assemblea;
- f) sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- g) sul contenuto e sulle modifiche dell'Appendice Tecnica e di eventuali ulteriori documenti rilevanti ai fini della regolamentazione dei metodi interni di analisi del rischio, subordinatamente all'approvazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 96.2, comma 2 del T.U.B.;

h) sulla nomina della Direzione, determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi;

i) sugli interventi di cui all'art. 3;

l) sull'organico del personale, sovrintendendo alla funzionalità della struttura;

m) sulle linee di indirizzo relative alle modalità d'investimento delle risorse finanziarie disponibili del Fondo;

n) sugli schemi e sulle procedure di invio delle segnalazioni statutarie ai sensi dell'art. 36;

o) sulla stipula di convenzioni, bilaterali o multilaterali, con sistemi di garanzia ubicati in altri paesi;

p) su ogni altra materia non riservata dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 ultimo comma, le deliberazioni degli interventi ai sensi degli artt. 32, 33 e 34, in caso di comprovata necessità e urgenza, possono essere assunte dal Presidente d'intesa con il Vice Presidente. Le decisioni così assunte debbono essere sottoposte dal Presidente alla ratifica del Consiglio, a tal fine appositamente convocato.

4. Qualora un membro del Consiglio ravvisi un interesse diretto o indiretto della Consorziata che rappresenta in questioni sottoposte al Consiglio stesso dovrà farne esplicita dichiarazione. Le deliberazioni del Consiglio riguardanti le Consorziati sono assunte con l'astensione del rappresentante della Consorziata medesima, se facente parte del Consiglio, e del rappresentante dell'articolazione territoriale competente. Tali Consiglieri, dopo aver esposto le proprie considerazioni in merito, sono tenuti ad allontanarsi dalla seduta.

5. In particolare, spetta al Consiglio di gestire, per conto e nell'interesse delle Consorziati, le disponibilità del Fondo e ogni altra attività acquisita.

Articolo 18

Convocazione e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e comunque in caso di necessità o urgenza o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione avviene con avviso contenente l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, inviato mediante posta elettronica, telegramma o telefax, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento, anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, della maggioranza dei membri in carica, con esclusione della possibilità di delega ad altro Consigliere.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, anche a mezzo degli strumenti di cui al comma precedente; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere concernenti il contenuto dell'Appendice Tecnica, le proposte di modifica di essa e dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

4. Qualora il Consiglio ritenga che, in relazione alla natura delle materie da trattare, una particolare seduta debba avere carattere riservato, le funzioni di Segretario sono assolte da uno dei Consiglieri presenti, designato dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente.

5. Restano fermi i poteri assegnati dalla legge alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del T.U.B..

Articolo 19

Collegio Sindacale

1. L'Assemblea elegge ogni tre anni tre membri del Collegio Sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri supplenti – tutti scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali – e ne fissa l'emolumento.

2. Il Collegio Sindacale cura il controllo delle spese e in genere la sorveglianza sull'attività e ne riferisce all'Assemblea.

3. I componenti del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio.

Articolo 20

Presidente

1. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio;

b) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;

c) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

d) esercita, in caso di improrogabile necessità e urgenza i poteri di cui all'art. 17 comma 3 ed all'art. 34 ultimo comma;

e) dispone, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio, l'ammissione al Fondo delle Banche di Credito Cooperativo di nuova costituzione, su richiesta di adesione avanzata dalle stesse, dandone successiva comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile.

Articolo 21

Direzione

1. Il Direttore provvede all'esecuzione delle delibere degli organi sociali e assicura il coordinamento della struttura operativa secondo le disposizioni dello Statuto e le direttive degli organi deliberanti.

2. I poteri e le attribuzioni del Direttore sono determinati dal Consiglio ai sensi dell'art. 17 lettera h).

3. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, di cui funge di norma da Segretario.

4. Il Vice Direttore, qualora nominato ai sensi dell'art. 17 lettera h, assolve i compiti del Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 22

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento del Fondo, sulla base del preventivo deliberato dal Consiglio e approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, sono ripartite fra le Consorziato:

– attraverso la quota fissa, uguale per tutte le Banche consorziate, stabilita annualmente dall'Assemblea e, per la parte rimanente,

– con i criteri indicati dall'art. 31.

2. In acconto di tali spese, le singole Consorziato sono tenute ad eseguire versamenti periodici da conguagliare alla fine dell'esercizio, in conformità alle istruzioni impartite dal Fondo. Le eventuali eccedenze saranno trattenute dal Fondo a titolo di acconto delle spese di funzionamento per l'esercizio successivo.

3. È in facoltà del Consiglio richiedere, anche prima dell'approvazione del preventivo, versamenti in acconto.

Articolo 23

Ruolo del Fondo nell'effettuazione degli interventi

1. Nell'effettuazione degli interventi di cui all'art. 3, il Fondo opera quale mandatario senza rappresentanza delle Consorziato, le quali forniscono i mezzi necessari nell'importo di volta in volta determinato con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 24, 25, 26, e 27.

2. Il Fondo promuove ogni iniziativa necessaria verso le Banche Consorziato per il recupero delle somme impiegate negli interventi, in linea con le previsioni del T.U.B. in materia.

Articolo 24

Modalità di somministrazione dei mezzi

1. I mezzi necessari per l'effettuazione degli interventi, ottenuti ai sensi dell'articolo precedente, debbono essere somministrati per il tramite dell'Istituto Centrale, che funge da Tesoriere del Fondo.

2. Il Tesoriere è autorizzato ad addebitare di propria iniziativa, sui conti presso di sé esistenti e sulla base delle istruzioni fornite dal Fondo, le somme dovute dalle singole Consorziato.

3. Per far fronte alle obbligazioni derivanti dagli interventi, il Fondo può contrarre finanziamenti a titolo sia oneroso che gratuito, sia verso le Consorziato sia verso terzi.

4. Il rimborso dei finanziamenti è regolato a valere:

a) sulle risorse finanziarie costituite attraverso le contribuzioni delle Consorziato di cui agli artt. 25, 26, 27;

b) sui realizzi degli attivi acquisiti.

5. In conformità all'art. 96.1, comma 5, del T.U.B, il Fondo risponde delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti di cui al comma 3, esclusivamente con le risorse finanziarie richiamate al comma 4. Dette risorse

finanziarie costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal Patrimonio del Fondo e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altra dotazione eventualmente istituita presso il Fondo stesso.

6. Gli obblighi contratti precedentemente alla data del 3 luglio 2015 sono regolati ai sensi dell'art. 25 comma 8.

Articolo 25

Ammontare dei mezzi

1. Il Fondo costituisce, entro il 3 luglio 2024 ai sensi dell'art. 96.1 del T.U.B., risorse finanziarie disponibili fino al raggiungimento del livello-obiettivo pari allo 0,8 % del totale dei depositi protetti al 31 dicembre 2023, esclusi i saldi temporaneamente elevati di cui all'art 32 comma 2bis, attraverso:

- a. contribuzioni ordinarie delle Consorziato, aventi cadenza almeno annuale;
- b. eventuali impegni di pagamento, regolati ai sensi del precedente art 5.

Le Consorziato in liquidazione coatta amministrativa non sono considerate ai fini del calcolo per la determinazione delle quote di contribuzione, in conformità all'art. 41, comma 5.

2. Le risorse finanziarie disponibili, oltre che i finanziamenti di cui all'art. 24, comma 3, sono destinate agli interventi di cui all'art. 3.

3. Le Consorziato versano in ciascun esercizio, entro il 31 dicembre, le proprie quote di contribuzione ordinaria, che sono commisurate alla consistenza dei depositi protetti, nonché agli indicatori gestionali risultanti dal sistema di analisi del rischio di cui all'Appendice Tecnica.

4. Le risorse finanziarie disponibili del Fondo sono investite in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione e i frutti concorrono al raggiungimento del livello obiettivo.

5. Gli impegni già assunti per interventi deliberati dal Fondo successivamente alla data del 3 luglio 2015 sono regolati a valere sul meccanismo di finanziamento di cui al presente articolo e all'articolo 24, commi 3,4 e 5. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26.

6. A seguito di ciascun intervento e comunque almeno annualmente il Fondo informa le Consorziato in merito all'attuazione del piano di accumulo delle risorse disponibili per il raggiungimento del livello-obiettivo, ivi incluse le contribuzioni aggiuntive per il reintegro delle risorse utilizzate a fronte di interventi.

7. Resta fermo quanto previsto all'art. 35 comma 6 del presente Statuto.

8. Gli impegni assunti per interventi deliberati precedentemente alla data del 3 luglio 2015, di tempo in tempo comunicati alle Consorziato, sono regolati attraverso un meccanismo di riparto determinato con le modalità previste all'interno dell'Appendice Tecnica e con esecuzione contestuale dei relativi addebiti e accrediti deliberati dal Consiglio. Le banche consorziate al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 2016 sono escluse dai riparti previsti dal presente comma e dai conseguenti addebiti e accrediti, sempre che tali banche non siano la risultante di operazioni di aggregazione comprendenti almeno una consorzio già precedentemente iscritta al Fondo.

Articolo 26

Meccanismo di reintegro dei mezzi

1. Le risorse finanziarie disponibili utilizzate per fare fronte a interventi nel periodo di accumulo fino al 3 luglio 2024 sono reintegrate entro tale data, attraverso contribuzioni aggiuntive delle banche aderenti.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un periodo massimo di quattro anni qualora durante il periodo di accumulo il Fondo abbia impiegato le proprie risorse in misura superiore allo 0,8% dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente, definiti ai sensi dell'art. 32, con l'esclusione di quelli indicati al comma 2-bis del medesimo articolo.

3. Quando le risorse finanziarie disponibili hanno raggiunto il livello-obiettivo, le contribuzioni possono essere sospese.

4. Quando, tuttavia, dopo il raggiungimento del livello-obiettivo, per effetto di interventi, le risorse finanziarie disponibili si riducono al di sotto del livello-obiettivo, il versamento delle contribuzioni riprende fino al ripristino di detto livello entro i successivi tre anni. Ove le risorse disponibili scendano al di sotto dei due terzi del livello-obiettivo, le contribuzioni ordinarie riprendono fino al raggiungimento del livello-obiettivo entro sei anni.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, le contribuzioni aggiuntive richieste alle Banche consorziate sono:

i. determinate con le medesime modalità previste all'art. 25, comma 3;

ii. versate, contestualmente alle contribuzioni ordinarie, in conformità all'art. 24, commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 6 del presente Statuto.

Articolo 27

Contribuzioni straordinarie

1. Qualora le risorse finanziarie disponibili risultino insufficienti a rimborsare i depositanti o ad effettuare interventi di cui all'art. 33 le Consorziato versano contribuzioni straordinarie non superiori allo 0,5% dei depositi protetti per anno solare. In casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, il

Fondo può richiedere contribuzioni più elevate.

2. Sono tenute al pagamento delle contribuzioni straordinarie le Banche consorziate alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca per la quale è necessario procedere al rimborso. Le Consorziato in liquidazione coatta amministrativa e quelle in risoluzione sono escluse dal calcolo relativo alla determinazione delle quote di contribuzione straordinaria e dal conseguente versamento.

3. La Banca d'Italia può disporre il differimento, in tutto o in parte, per un periodo massimo di sei mesi, della contribuzione straordinaria di una Consorziato, qualora il versamento della stessa possa mettere a repentaglio la liquidità o la solvibilità della banca medesima. Il periodo di differimento può essere prorogato su richiesta della Consorziato.

4. I contributi differiti sono in ogni caso versati quando vengono meno le condizioni di cui al comma precedente.

Articolo 28

Prove di resistenza

1. Il Fondo effettua con regolarità, con cadenza almeno triennale, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

2. A tale fine, il Fondo può richiedere informazioni alle Consorziato sui rapporti con clientela, con l'obbligo di conservarle per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di resistenza.

Articolo 29

Rendiconto di gestione

1. Il Fondo, sulla base del bilancio di esercizio, presenta annualmente a ciascuna Consorziata, il rendiconto della gestione effettuata in ordine alle risorse ricevute ai sensi dell'art. 23.

2. Nel rendiconto devono in particolare emergere:

a) le somme erogate per concorso al rimborso dei depositi ai sensi dell'art. 32;

b) le somme erogate per interventi in operazioni di cessione ai sensi dell'art. 33;

c) le somme erogate e le garanzie concesse ai sensi degli artt. 34 e 35;

d) il dettaglio delle erogazioni per interventi effettuati che si siano tradotte in perdite definitive, nonché quelle che presentano una elevata probabilità di tradursi in perdite;

e) l'ammontare delle anticipazioni effettuate al Fondo da ciascuna Consorziata ai fini della somministrazione dei mezzi di cui all'art. 22 e degli interventi effettuati e non ancora esauriti.

Articolo 30

Attribuzione dei proventi degli interventi

1. In relazione all'attribuzione di interessi, frutti, attività, beni di qualunque natura ed altri proventi connessi con gli interventi ovvero con gli investimenti della dotazione finanziaria, nonché le somme recuperate ai sensi del secondo comma dell'art. 23, sono destinati al mantenimento del livello-obiettivo, se riferibili ad interventi deliberati dopo la data del 3 luglio 2015, o sono attribuiti alle Consorziato, se riferibili ad interventi deliberati prima del 3 luglio 2015. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 30/2016 e

seguendo i criteri stabiliti nell'Appendice Tecnica, che disciplina le diverse modalità di riparto da adottarsi nei vari casi.

2. Con riferimento agli interventi deliberati prima del 3 luglio 2015, nel periodo intercorrente fra l'erogazione dei mezzi da parte delle Consorziato e le attribuzioni derivanti dall'esaurimento degli interventi effettuati, le somme erogate per gli interventi stessi da parte delle Consorziato, indipendentemente dalla natura degli interventi realizzati, ed ancorché essi abbiano comportato l'acquisizione di beni da parte del Fondo, costituiscono anticipazioni al mandatario ai sensi dell'art. 23 e con esclusione di ogni diritto, sia nei confronti delle aziende destinatarie degli interventi, che sui beni eventualmente acquisiti dal Fondo a seguito degli interventi stessi.

Articolo 31

Determinazione delle quote di contribuzione alle spese di funzionamento

1. Le quote a carico delle singole Consorziato per le spese di funzionamento, eccedenti la quota fissa sono calcolate in modo proporzionale alle quote di contribuzione determinate ai sensi e con le modalità previste dall'art 25, comma 3.

2. Per le Consorziato di nuova costituzione e per quelle che non presentino passività oggetto di tutela da parte del Fondo, la quota di contribuzione è determinata annualmente in misura forfettaria ai sensi dell'art. 14.

3. Le quote non versate da banche recedute, escluse o in liquidazione coatta amministrativa o anche, limitatamente ai casi di contribuzione straordinaria, da banche in risoluzione, vengono redistribuite fra tutte le altre consorziate con le medesime modalità di cui al comma 1.

Articolo 32

Rimborso dei depositanti: modalità ed esclusioni

1. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una Banca Consorziata, il Fondo provvede al pagamento dei depositanti nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. Il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepisce i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi con le modalità previste dall'art. 91, comma 1-bis del T.U.B..

2. Il limite massimo di rimborso è pari complessivamente per ciascun depositante a Euro 100.000,00, comprensivi degli interessi maturati sino alla data in cui ha effetto il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Tale limite è adeguato alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione Europea in funzione del tasso di inflazione ai sensi dell'art. 96-bis.1, comma 3 del T.U.B..

2-bis. Il limite indicato al precedente comma non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

2-ter. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 2:

- a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica

ca sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;

b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della Banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

3. Ai sensi del presente articolo e conformemente all'art. 96-bis.1 del T.U.B., per crediti rimborsabili si intendono quelli acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione sotto forma di deposito o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili. I certificati di deposito costituiscono depositi, purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie.

4. La tutela del Fondo riguarda esclusivamente i crediti rimborsabili di cui al precedente comma 3, e non esclusi ai sensi del successivo comma 7, che possono essere fatti valere nei confronti della Consorziata in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle Sezioni III e IV del Titolo IV del T.U.B..

5. I depositanti delle succursali in Paesi comunitari di Banche italiane consorziate sono tutelati dal Fondo nei limiti fissati dal sistema di garanzia dei depositi del Paese comunitario ospitante, e comunque non oltre i limiti di protezione indicati nel presente articolo.

6. Il rimborso dei depositanti di succursali italiane di Banche comunitarie consorziate è effettuato nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, se è intervenuto il sistema di garanzia del Paese d'origine. Il Fondo rimborsa i depositanti delle succursali italiane di banche extracomunitarie consorziate

te nei limiti previsti dal presente Statuto e con le modalità di cui al presente articolo.

7. Sono esclusi dal rimborso:

a) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, comprese quelle di pronti contro termine;

b) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi costituenti i fondi propri della Banca determinati ai sensi della normativa vigente;

c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale;

d) i depositi di enti pubblici, quali amministrazioni dello Stato, enti regionali, provinciali, comunali e altri enti pubblici territoriali;

e) i depositi effettuati da Banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

f) i depositi di enti finanziari come definiti dall'art. 96-bis.1, comma 2, lett. a) del T.U.B., imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione;

g) i depositi per i quali non vi sia stata alcuna operazione negli ultimi ventiquattro mesi (c.d. "conti dormienti") e il valore del deposito sia inferiore ai costi amministrativi;

n) i depositi, i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi e di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

8. Il rimborso è effettuato entro 7 giorni lavorativi, in conformità a quanto previsto dall'art. 96-bis.2 del T.U.B, ferma restando la gradualità delle modalità del rimborso medesimo definita all'art. 4, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016.

Le procedure di rimborso sono deliberate dal Consiglio e comunicate al Pubblico ai sensi dell'art 40, comma 2

9. Le somme dovute dal Fondo ai depositanti non sono fruttifere di interessi.

10. Le Consorziato sono tenute a contrassegnare i depositi ed i depositanti ammissibili al rimborso ai sensi dell'art. 69-bis, comma 1, lettera d) del T.U.B, in modo da consentire l'immediata identificazione dei medesimi e la comunicazione al Fondo, su semplice richiesta da parte di quest'ultimo, dell'ammontare dei depositi protetti ai sensi del presente articolo ed in conformità all'art. 69-bis, comma 1, lettera e) del T.U.B, secondo le modalità stabilite dal Fondo.

11. Il Fondo può inoltre differire il rimborso ai depositanti che ne abbiano diritto nei seguenti casi:

– a. vi è incertezza sul diritto del depositante titolare a ricevere il rimborso oppure il deposito è oggetto di una controversia giudiziale o stragiudiziale la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;

– b. il deposito è soggetto a misure restrittive (imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale);

– c. non è stata effettuata sul deposito alcuna operazione nei 24 mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa della banca (cosiddetto "conto dormiente") in conformità all'art. 96-bis.2, comma 2, lett. c) del T.U.B.. In tale caso, il Fondo rimborsa i titolari di conti dormienti entro 6 mesi dalla data in cui si producono gli effetti della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca.

– d. l'importo da rimborsare eccede i 100 mila euro ai sensi dell'art. 32, comma 2-bis; in tal caso il differimento opera per la sola eccedenza ed è effettuato entro 6 mesi dalla data già sopra indicata sub c.

12. Il diritto dei depositanti al rimborso, ai sensi dell'art. 96-bis.2, comma 4, si estingue decorsi cinque anni dalla data in

cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca consorziata.

Articolo 33

Interventi in operazioni di cessione di attività e passività

1. Il Fondo può, in alternativa al rimborso dei depositanti, intervenire in operazioni di cessione di attività e passività, di azienda, di rami di azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, a una o più Consorziato, ovvero a terzi; ciò, sempre che, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento vi sia un presumibile minor onere rispetto al rimborso dei depositi. In tali casi, il Fondo considera anche gli effetti che la liquidazione coatta della banca potrebbe determinare sulle altre banche in crisi e sul sistema in generale.

Articolo 34

Interventi in caso di risoluzione

1. Il Fondo contribuisce al finanziamento della risoluzione delle Banche consorziate autorizzate in Italia nei termini di cui al successivo comma 2, ferme restando le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 86 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015.

2. Il Fondo corrisponde agli enti sottoposti a risoluzione una somma in denaro, determinata conformemente alle valutazioni previste dal Decreto di cui al comma precedente, in misura:

a) pari all'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati intaccati per l'assorbimento delle perdite della banca in risoluzione, in caso di applicazione del bail-in;

b) pari all'ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento dei creditori soggetti a perdite ed aventi lo stesso ordine di priorità, in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, a un ente-ponte o ad una società veicolo per la gestione delle attività;

c) comunque non superiore alle perdite che esso avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, fatto salvo il diritto, in caso di versamento iniziale di un importo superiore, a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione in base alle previsioni del Decreto di cui al comma 1.

d) non superiore, in ogni caso e nell'ambito di una singola risoluzione, al 50% della dotazione finanziaria costituita ai sensi dell'art. 25, comma 1 o l'eventuale maggior importo stabilito dalla Banca d'Italia.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Fondo subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in risoluzione, per l'eventuale somma con cui gli stessi abbiano contribuito alla riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 180/2015

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b), il Fondo vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, beneficiando della preferenza di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), numero 2) del T.U.B..

5. In caso di improrogabile necessità e urgenza, il Presidente, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, d'intesa con il Vice Presidente e almeno un Consigliere, ha facoltà di disporre l'erogazione dell'intervento di cui al presente articolo, provvedendo contestualmente alla convocazione del Consiglio, ai fini della ratifica delle decisioni assunte.

Articolo 35

Interventi integrativi di sostegno

1. Nel caso in cui una Banca Consorziata italiana si trovi in uno stato di dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015, e la Banca d'Italia abbia accertato che:

i. non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'art.1, comma1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015;

ii. non sussistono le condizioni per l'avvio di un'azione di risoluzione, quale quella richiamata al comma precedente;

iii. la banca beneficiaria dell'eventuale intervento è in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'art. 96.2, comma 3, del T.U.B,

il Fondo può disporre interventi di sostegno nelle forme tecniche di cui al successivo comma 4, integrativi di un piano aziendale di risanamento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

iv. la Consorziata si impegna a porre in essere tutte le misure richieste dal Fondo per rafforzare i propri presidi dei rischi, anche al fine di non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;

v. la Consorziata assicura con tempestività la massima collaborazione al Fondo nell'espletamento delle attività di verifica da parte del medesimo circa l'effettivo rispetto delle misure di cui al punto iv del presente comma;

vi. il costo stimato di tale sostegno è inferiore agli oneri cui il Fondo sarebbe soggetto, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, ove fosse chiamato ad effettuare altre tipologie di interventi, alla luce del mandato statutario del Fondo ed in conformità con le previsioni del T.U.B.

2. La richiesta di intervento è deliberata, con il parere favorevole dell'Organo di controllo, dall'Organo amministrativo della Banca Consorziata, il quale predispone il piano aziendale di risanamento e la relativa istanza, anche con la collaborazione della competente articolazione territoriale, in conformità con le linee guida stabilite dal Consiglio del Fondo. In caso di nomina da parte dell'Autorità competente di uno o più Commissari straordinari, le suddette attività vengono effettuate a cura degli Organi dell'amministrazione straordinaria.

3. La valutazione della congruità e della adeguatezza del piano di risanamento, nonché della sostenibilità e convenienza dell'intervento in relazione al mandato statutario del Fondo, è rimessa all'esclusivo e insindacabile giudizio del Consiglio del Fondo stesso, che indica le condizioni e le modalità alle quali l'intervento richiesto è eventualmente subordinato, conformemente a quanto specificato al precedente comma 1.

4. Gli interventi possono consistere in:

i. finanziamenti;

ii. garanzie;

iii. assunzioni di partecipazioni;

iv. sottoscrizione di azioni di finanziamento emesse ai sensi dell'art 150-ter del T.U.B;

v. acquisto di crediti e di altre attività, nonché ogni altro intervento in forma tecnica diversa dalle precedenti e ritenuta appropriata dal Consiglio.

5. Nell'ipotesi che l'intervento assuma la forma di partecipazione al capitale, la detenzione della partecipazione medesima da parte del Fondo dovrà essere limitata al tempo occorrente per procedere al suo smobilizzo nel rispetto del criterio di economicità.

6. Le Consorziati sono chiamate a fornire senza indugio, se necessario anche sotto forma di contributi straordinari, le risorse utilizzate per gli interventi di cui al presente articolo nei casi in cui la dotazione finanziaria si sia ridotta:

- i. a meno del 25% del livello-obiettivo;
- ii. a meno dei due terzi del livello-obiettivo e si renda necessario effettuare il rimborso dei depositi protetti.

Fino al raggiungimento del livello-obiettivo, le soglie indicate all'interno del presente comma sub i) e sub ii) sono da intendersi con riferimento alla effettiva dotazione finanziaria disponibile.

Articolo 36

Comunicazione dei dati e segreto professionale

1. Le Banche consorziate si impegnano a fornire al Fondo, con le frequenze e con le modalità indicate nell'Appendice Tecnica, anche per il tramite di altre istituzioni indicate dal Fondo stesso, i dati ivi indicati, nonché i dati di cui all' art. 32, comma 10.

2. I dati, incluso l'insieme delle posizioni aggregate per cliente comprendente l'importo totale dei depositi ammissibili e dei fondi rimborsabili per singolo depositante, vengono trasmessi secondo regole standard ed uno schema uniforme, nel rispetto delle istruzioni fornite dal Fondo.

3. Il Fondo ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché di promuovere, presso le Banche consorziate, revisioni tecniche straordinarie anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali.

4. I componenti degli organi del Fondo e coloro che prestano la propria attività nell'ambito di esso e/o su incarico del medesimo sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati che siano in loro possesso in ragione dell'attività istituzionale svolta e di cui garantiscono la riservatezza.

Articolo 37

Esercizio e bilancio annuale

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'attività di revisione legale dei conti è esercitata, su incarico triennale conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale, anche mediante scambi informativi con il Collegio Sindacale, esprime, in un'apposita relazione, il giudizio sul bilancio di esercizio.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale ha pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili e ricevere ogni informazione utile alla revisione.

5. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio provvede a presentare all'Assemblea per l'approvazione una propria relazione sull'attività svolta nell'esercizio e la proposta di bilancio, corredata dalle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto che esercita l'attività di revisione legale dei conti, oltre che dall'elenco delle Consorziate.

Articolo 38

Comunicazione della partecipazione al Fondo

1. Le Banche consorziate provvedono a rendere nota la loro partecipazione al Fondo in conformità alle previsioni dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 e del Titolo VI del T.U.B..

2. Ogni menzione di cui al comma precedente dovrà senza indugio essere eliminata nell'ipotesi di recesso o di esclusione delle Consorziate, a partire dalla data di comunicazione del recesso o di efficacia dell'esclusione.

3. Del recesso e dell'esclusione il Fondo potrà dare direttamente notizia al pubblico nelle forme ritenute appropriate alle circostanze.

Articolo 39

Concessione di prestiti tra sistemi di garanzia dei depositanti

1. Il Fondo può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, se quest'ultimo:

a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso dei depositanti per insufficienza della propria dotazione finanziaria;

b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;

c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;

d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia a norma del presente articolo;

e) indica l'importo del prestito richiesto, che non deve essere comunque superiore allo 0,5 % dei depositi da esso garantiti, ad eccezione dei saldi temporanei elevati;

f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. L'erogazione dei prestiti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) il sistema di garanzia dei depositanti mutuatario deve rimborsare il prestito entro cinque anni. Gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;

b) il tasso di interesse fissato deve essere pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;

c) il Fondo informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito.

3. Il Fondo può richiedere prestiti alle medesime condizioni di cui al comma 1.

4. Se il Fondo ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare sono determinati in misura sufficiente a rimborsare il prestito e ristabilire il prima possibile la dotazione finanziaria.

Articolo 40

Informazioni da fornire ai depositanti

1. Il Fondo pubblicizza l'elenco delle banche consorziate.

2. Il sito internet del Fondo contiene le informazioni necessarie per i depositanti, con particolare riferimento alle condizioni della tutela e alle procedure di rimborso.

3. La corrispondenza tra il Fondo e i depositanti è redatta:

a) nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto, per le comunicazioni con i propri depositanti;

oppure,

b) in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale presso cui è costituito il deposito protetto.

4. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, nonché in caso di recesso o esclusione dal Fondo, trasformazione di filiazioni in succursali o di altre operazioni straordinarie, le banche sono tenute a informarne i depositanti gratuitamente per iscritto o attraverso un supporto durevole, almeno un mese prima che l'operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che la Banca d'Italia autorizzi un termine più breve per ragioni di stabilità finanziaria.

Articolo 41

ConSORZIATE in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa

1. L'avvio e la prosecuzione della procedura di esclusione nei confronti di una consorziata sottoposta ad amministrazione straordinaria sono sospesi per tutta la durata della stessa

2. Le consorziate in amministrazione straordinaria sono ammesse a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

3. A decorrere dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria di una banca consorziata, gli esponenti di quest'ultima decadono dai loro eventuali incarichi nel Consiglio e nel Collegio Sindacale. La decadenza dagli Organi del Fondo opera anche ove la Banca d'Italia abbia disposto la rimozione degli esponenti degli organi di amministrazione, controllo e direzione di una banca consorziata, nell'ambito delle misure di intervento precoce, di cui al Titolo IV, capo I, sezione 01-I, del Testo Unico Bancario.

Analoghi effetti si producono qualora la banca sia posta in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa.

4. Il Fondo, ai fini degli interventi di cui agli articoli da 32 a 35, può chiedere agli organi delle procedure cui le banche sono sottoposte gli elementi informativi e di valutazione necessari.

5. Le banche in liquidazione coatta amministrativa cessano il versamento della contribuzione al Fondo dalla data del decreto che ne dispone la liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 42

Clausola compromissoria

1. Le eventuali controversie tra i consorziati, oltre a quelle tra essi e il Fondo che siano relative all'interpretazione o ese-

cuzione del presente Statuto e dell'Appendice Tecnica o siano comunque inerenti alla partecipazione, al funzionamento o a qualunque altro rapporto con il Fondo, sono devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati d'accordo tra le parti interessate, ovvero, in caso di mancato accordo, dalla Federcasse su richiesta della parte più diligente, da comunicare preventivamente a tutte le altre parti interessate.

2. Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, inappellabilmente, da amichevole compositore e senza formalità.

Articolo 43

Obblighi informativi del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 96-ter, comma 2, del T.U.B., il Fondo informa tempestivamente la Banca d'Italia di ogni atto o evento che può assumere rilievo ai fini dell'assolvimento delle proprie funzioni e trasmette alla stessa, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente, nonché sul piano delle attività predisposto per l'esercizio in corso.

2. Il Fondo trasmette altresì alla Banca d'Italia le basi dati utilizzate e le elaborazioni prodotte periodicamente per il calcolo delle quote di contribuzione, oltre a riscontrare prontamente qualsiasi altra informazione dalla medesima richiesta.

3. Le modalità operative attraverso cui il Fondo adempie ai propri obblighi informativi verso la Banca d'Italia sono disciplinate nell'Appendice Tecnica.



© Ecra Srl
Edizioni del Credito Cooperativo

Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel. 06.72079191 - Fax 06.72079190
www.ecra.it
info@ecra.bcc.it

Finito di stampare nel mese di gennaio 2017